

Ravenna, 17 Marzo 2014

OGGETTO: News Letter 10/14

A. FISCO.

A1. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di delega fiscale.

È stata approvata in via definitiva e pubblicata in Gazzetta Ufficiale la cd. Legge di delega fiscale, recante la delega al Governo per l'introduzione di disposizioni rivolte a ottenere un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Tra i principi direttivi, cui dovrà orientarsi l'azione del Governo, sono stati previsti: la revisione del catasto dei fabbricati; il monitoraggio dell'evasione fiscale; il riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale; l'introduzione della disciplina dell'abuso del diritto e la revisione delle vigenti disposizioni antielusive; la razionalizzazione della disciplina degli interpelli; la revisione del sistema sanzionatorio e del contenzioso tributario; la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la revisione dell'imposizione sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo e sui redditi soggetti a tassazione separata.

([Legge 11/3/2014, n.23](#) su G.U. n.59 del 12/3/2014 e "Il Sole 24 Ore" del 13/3/2014, pag. 12)

A2. "Redditometro": ulteriori indicazioni operative.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito all'accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche (cd. "Redditometro"), per ottemperare alle indicazioni rese dal Garante della *privacy* con il Parere del 21/11/2013, il quale le aveva prescritto di adottare, prima dell'inizio del trattamento, alcuni interventi relativi alla qualità e conservazione dei dati, all'informativa al contribuente, all'individuazione della reale situazione familiare dello stesso, nonché alla determinazione del contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva. La ricostruzione sintetica del reddito sarà, quindi, ora effettuata tenendo conto, oltre che della quota di incremento patrimoniale imputabile al periodo d'imposta e della quota di risparmio formatasi nell'anno, delle "spese certe", delle "spese per elementi certi" e del "fitto figurativo".

([Circolare n.6/E dell'11/3/2014](#), "Il Sole 24 Ore" del 12/3/2014, pag. 17 e del 13/3/2014, pag. 31)

A3. Rimborsi IVA: indirizzi operativi per l'attività istruttoria.

Al fine di velocizzare l'erogazione dei rimborsi IVA che presentano un basso livello di rischio, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le linee guida per una razionalizzazione delle attività istruttorie. In particolare, è stato precisato che nell'ambito di tale attività sarà tenuto conto del livello di rischio (cd. "*risk score*") proposto dall'applicazione informatica "*Analisi del rischio IVA*", al fine di suddividere i rimborsi in classi di rischio (alto, medio e basso), con l'obiettivo di diversificare l'attività istruttoria sul rimborso, con particolare riguardo alla documentazione da richiedere al contribuente e alla tempistica delle verifiche. Tale livello di rischio sarà determinato prendendo a riferimento i seguenti parametri: continuità aziendale; tipologia di attività svolta; natura giuridica del contribuente; regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti; assenza di accertamenti e verifiche in un arco temporale definito; assenza di carichi pendenti; coerenza degli importi richiesti a rimborso; assenza di frodi e violazioni penali tributarie; "conoscenza" del soggetto da parte dell'Ufficio, in quanto fisiologicamente a credito.

([Circolare n.5/E del 10/3/2014](#), "Il Sole 24 Ore" dell'11/3/2014, pag. 17 e del 12/3/2014, pag. 18)

A4. Ordinanze di inammissibilità dell'appello: imposta di registro.

Le ordinanze che dichiarano l'inammissibilità dell'appello (*ex artt. 348-bis e 348-ter* del Codice di procedura civile), in quanto atti che definiscono anche parzialmente il giudizio, devono essere assoggettate all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi degli artt. 37 del TUR e 8 della Tariffa, parte prima, allegata all'anzidetto TUR.

(Risoluzione n.28/E del 12/3/2014)

A5. Deducibilità delle spese di rappresentanza: chiarimenti per i beni autoprodotti.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito una problematica interpretativa in merito alla deducibilità delle spese di rappresentanza (*ex art. 108, comma 2, del TUIR*). In particolare, è stato ritenuto che per i beni cd. "autoprodotti", ovverosia i beni alla cui ideazione, produzione, commercializzazione è diretta l'attività dell'impresa, il valore di mercato dell'omaggio rileva unicamente al fine di individuare la spesa di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata. Resta inteso che, una volta qualificata la spesa come spesa di rappresentanza (qualora il valore di mercato sia superiore a 50 euro), al limite di deduzione di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 19/11/2008 (*plafond* di deducibilità) concorrerà, invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall'impresa. Diversamente, qualora il valore normale dell'omaggio autoprodotta sia inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficerà della deduzione integrale.

(Risoluzione n.27/E del 12/3/2014 e "Il Sole 24 Ore" del 13/3/2014, pag. 32)

A6. Locazione immobiliare con opzione facoltativa di acquisto.

La Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito a un negozio complesso, rappresentato, oltre che dalla locazione di un immobile, anche dall'obbligo di cessione dello stesso in ipotesi di esercizio del diritto di opzione (facoltativa) da parte del conduttore, nonché dall'imputazione in conto prezzo sia degli acconti sul prezzo sia dei canoni di locazione pagati sino a quel momento.

(Interpello prot. n.954-63/2013 del 13/2/2014)

Tra le altre precisazioni, è stato ritenuto che:

- tale schema giuridico non è riconducibile alla locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti;
- ne deriva che, nei periodi precedenti all'esercizio dell'opzione, concorrono a formare il reddito imponibile del percettore i canoni di locazione; qualora il conduttore eserciti il diritto di opzione, concorre a formare il reddito imponibile del percettore la differenza tra il prezzo di cessione – al netto dei proventi che hanno già concorso alla formazione del reddito imponibile di precedenti periodi d'imposta a titolo di canoni di locazione – e il valore fiscalmente riconosciuto dell'immobile.

A7. Acquisizione della clientela professionale e diritto alla detrazione dell'IVA.

In materia di IVA, in virtù del principio di neutralità dell'imposta, il socio di una società esercente attività di consulenza fiscale che acquisisca dalla stessa parte della clientela, allo scopo di cederla a titolo gratuito ad altra società di consulenza fiscale, di nuova costituzione, di cui è il socio principale, senza però che tale *asset* (clientela) rientri nel patrimonio della società di nuova costituzione, non ha diritto di detrarre l'IVA versata a monte sull'acquisizione della citata clientela.

(Sentenza Corte UE causa C-204/13 del 13/3/2014)

A8. Rettifica della detrazione IVA: chiarimenti.

La Direttiva IVA impone che la detrazione dell'imposta, operata dal destinatario di una fattura redatta a seguito del pagamento di un acconto afferente la cessione di beni, sia rettificata nel caso in cui tale cessione, in concreto, non sia stata effettuata, anche qualora il fornitore resti debitore dell'imposta e non abbia rimborsato l'acconto.

(Sentenza Corte UE causa C-107/13 del 13/3/2014 e "Il Sole 24 Ore" del 14/3/2014, pag. 21)

A9. Accise e imposta di consumo: variazione in aumento delle aliquote.

Assonime ha esaminato l'aumento della misura delle aliquote d'imposta relative a taluni prodotti sottoposti ad accisa (benzine e gasolio, prodotti alcolici intermedi, alcole etilico, birra) o ad imposta di consumo (oli lubrificanti), entrate in vigore tra l'1/1 e l'1/3/2014.

(Circolare Assonime n.9 del 13/3/2014)

B. SOCIETA' E BILANCIO.

B1. La valutazione in bilancio del conferimento d'azienda.

Assonime ha fornito alcune precisazioni in merito al corretto comportamento civilistico/contabile da adottare, in sede di iscrizione dei conferimenti d'azienda, nel bilancio della società conferitaria che applica i principi contabili nazionali. Le possibili alternative che si presenterebbero sono: 1) l'iscrizione a "valori storici", cioè ai medesimi valori con cui i beni erano iscritti nel bilancio della conferente; 2) l'iscrizione al valore assegnato dai soci al conferimento; 3) l'iscrizione al valore indicato nella perizia di stima.

(Il Caso Assonime n.4/2014 dell'11/3/2014)

In merito, è stato osservato che:

- l'iscrizione nel bilancio della conferitaria dei beni che compongono l'azienda conferita presuppone una serie di rettifiche rispetto a come il complesso aziendale viene rappresentato nel bilancio della conferente. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla possibilità che alcune entità immateriali, che non erano oggetto di rappresentazione nel bilancio della conferente, possono, invece, assumere autonoma rappresentazione nel bilancio della conferitaria. Per altro verso, vi possono essere entità che hanno una loro autonoma rappresentazione nel bilancio della conferente, ma non possono costituire oggetto di autonoma iscrizione nel bilancio della conferitaria (come i costi capitalizzati che non assumono la veste di beni autonomamente valutabili);
- non è corretta l'adozione di un trattamento contabile del conferimento d'azienda fondato sul principio di continuità dei valori contabili, in base al quale i beni vengono valutati secondo i valori espressi nel bilancio della conferente senza alcun adattamento; ciò anche quando si sia in presenza di operazioni di conferimento infragruppo con società controllate in modo totalitario;
- perplessità suscita anche l'utilizzazione del valore espresso nella perizia dell'esperto, se superiore al valore convenzionale attribuito dalle parti al conferimento; ciò, infatti, comporterebbe una forma di rivalutazione economica dei beni che non risulterebbe collegata, neppure indirettamente, a un costo sostenuto;
- in conclusione, i beni che compongono il complesso aziendale conferito devono essere iscritti nel bilancio della conferitaria prendendo a riferimento il valore complessivo del patrimonio netto (composto da capitale sociale ed eventuale sovrapprezzo) che le parti hanno fissato quale valore convenzionale del conferimento. La possibilità di iscrivere le attività che compongono l'azienda conferita a valori di libro (e cioè ai medesimi valori a cui esse erano iscritte nel bilancio della conferente) sussiste solo nel caso in cui il valore convenzionale del conferimento fissato dalle parti corrisponde ai valori di libro dei beni conferiti.

B2. Società a partecipazione pubblica e procedure concorsuali.

Assonime ha analizzato il delicato tema dell'assoggettabilità delle società a partecipazione pubblica alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare. Più in particolare, la natura ibrida di tali società pone la questione se, in caso di crisi o insolvenza, esse debbano essere equiparate agli enti pubblici ed essere, pertanto, escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, oppure se debbano ritenersi soggette allo statuto dell'imprenditore commerciale e, di conseguenza, all'applicazione della Legge fallimentare, ove ne ricorrano i presupposti (in tal senso, la sentenza della Corte di Cassazione n.22209 del 27/9/2013).

(Il Caso Assonime n.2/2014 dell'11/3/2014)

C. VARIE.

C1. Antiriciclaggio: istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione.

L'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia ha fornito le istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 21/11/2007, n.231, il quale prevede che *"nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela"*. In merito, è stato precisato che i destinatari di tale obbligo inviano all'UIF una comunicazione per ogni operazione di restituzione di importo superiore a 5.000 euro, fermo restando l'obbligo di acquisire e conservare le informazioni relative anche alle operazioni di restituzione di minore importo.

([Provvedimento UIF del 10/3/2014](#) e "Il Sole 24 Ore" dell'11/3/2014, pag. 18)

C2. Finanziamenti per l'acquisto di macchinari (cd. "Sabatini-bis"): modulistica.

È disponibile sul sito *internet* del Ministero dello Sviluppo Economico il modulo compilabile per la presentazione della domanda di agevolazione relativa alla cd. "Sabatini-bis". La domanda, a pena di invalidità, deve essere compilata utilizzando esclusivamente tale modulo, dovendo peraltro essere inviata a mezzo PEC ai rispettivi indirizzi PEC delle banche e degli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra MiSE, CDP e ABI, a partire dalle ore 9.00 del 31/3/2014.

([Modulistica](#) e "Il Sole 24 Ore" del 13/3/2014, pag. 32)